

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1219 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/837 del 21 aprile 2016 ⁽²⁾ il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.
- (2) Il testo del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (di seguito «il protocollo aggiuntivo»), allegato alla decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, stabilisce il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio che erano scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda.
- (3) Ai sensi del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e la data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso tra la data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e il 30 aprile 2021. Il protocollo aggiuntivo non prevede l'eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione.
- (4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo.
- (5) I contingenti tariffari dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2016/837 del Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 1).

- (6) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio ⁽²⁾ e ha posto fine al regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca. È pertanto necessario sopprimere la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 499/96 riguardante il rispetto dei prezzi di riferimento.
- (7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, che definisce la nozione di prodotti originari e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016 ⁽³⁾. È quindi necessario stabilire che si applica il protocollo n. 3 modificato.
- (8) Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁴⁾, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁵⁾ a decorrere dal 1° maggio 2016. È opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/96 per tener conto delle nuove norme.
- (9) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata («codici NC») previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché delle suddivisioni TARIC. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 ^(*).

^(*) Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66).»;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

⁽³⁾ GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (*).

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

3) l'articolo 3 è soppresso;

4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0792	ex 0303 51 00	10 20	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0812	0303 51 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi ⁽²⁾	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 050 1 400 1 400 1 400 1 400	0
09.0793	0302 13 00 0302 14 00 0304 41 00 0304 81 00		Pesci freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi) e filetti freschi, refrigerati o congelati di: Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>), salmoni dell'Atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmoni del Danubio (<i>Hucho hucho</i>)	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0794	0302 23 00 0302 24 00 0302 29		Freschi o refrigerati: Sogliole (<i>Solea</i> spp.) Rombi (<i>Psetta maxima</i>), rombi gialli (<i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita	Dall'1.1 al 31.12	250	0

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0302 56 00	10	Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)			
	0303 32 00		Congelati: Passere di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)			
	0303 55 30		Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)			
	ex 0303 55 90	90	Altri pesci, esclusi i suri (sugarelli) (<i>Caranx trachurus</i>)			
	0303 56 00		Cobia (<i>Rachycentron canadum</i>)			
	0303 69 90		Altri pesci			
	0303 89 90					
	0303 82 00		Razze (<i>Rajidae</i>)			
	0303 83 00		Austromerluzzi (<i>Dissostichus spp.</i>)			
	0303 84 90		Spigole diverse dalla spigola della specie <i>Dicentrarchus labrax</i>			
	0303 89 55		Orate (<i>Sparus aurata</i>)			
	0304 31 00		Filetti, freschi o refrigerati, di: Tilapia (<i>Oreochromis spp.</i>)			
	0304 32 00		Pesci gatto (<i>Pangasius spp.</i> , <i>Silurus spp.</i> , <i>Clarias spp.</i> , <i>Ictalurus spp.</i>)			
	0304 33 00		Persico del Nilo (<i>Lates niloticus</i>)			
	0304 39 00		Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys spp.</i> , <i>Cirrhinus spp.</i> , <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla spp.</i>) e pesci testa di serpente (<i>Channa spp.</i>)			
	0304 42 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 49 10		Altri pesci di acqua dolce			
	0304 43 00		Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cingolossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 44 30		Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
	0304 44 90		Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e i pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 45 00		Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)			
	0304 46 00		Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 49 50		Scorfani (<i>Sebastes</i> spp)			
	ex 0304 49 90	30 40 50 60 70 90	Altri pesci, esclusi le aringhe e gli sgombri			
			Carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di:			
	0304 53 00		Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Eulichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	0304 54 00		Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)			
	0304 55 00		Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 59 90		Altri pesci, esclusi pesci di acqua dolce e lati di aringhe			
			Filetti congelati di:			
	0304 61 00		Tilapia (<i>Oreochromis</i> spp.)			
	0304 62 00		Pesci gatto (<i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)			
	0304 63 00		Persico del Nilo (<i>Lates niloticus</i>)			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 69 00		Carpe (<i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i>), anguille (<i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente (<i>Channa</i> spp.)			
	0304 82 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 89 10		Altri pesci di acqua dolce			
			Carne congelata di:			
	0304 95 21		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>			
	0304 95 25		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>			
	0304 95 29		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 95 40		Merluzzi carbonari (<i>Pollachius virens</i>)			
	0304 95 50		Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
	0304 95 60		Melù o potassolo (<i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i>)			
	ex 0304 95 90	11 13 17 19 90	Altri pesci, esclusi i naselli del genere <i>Urophycis</i> spp.			
	ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 65 69 70 90	Altri pesci, esclusi gli sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)			

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0811	0304 49 50		Filetti di scorfani (<i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	2 211	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	2 948	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	2 948	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	2 948	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 948	
09.0795	0305 61 00		Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), salate, ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 750	0
09.0796	0306 15 90		Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0810	0306 15 90		Scampi (<i>Nephrops norvegicus</i>), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	1 106	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	1 474	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	1 474	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	1 474	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 474	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0797	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, esclusi i filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	Dall'1.1 al 31.12	2 400	0
09.0798	1604 17 00 1604 19 97 ex 1604 20 90	 20 30 35 50 60 90	Preparazioni o conserve di anguille e altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0700	1604 20 90		Altre preparazioni e conserve di pesci	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 764 3 685 3 685 3 685 3 685	0

(¹) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(²) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»